

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 —  
Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd**

(Causa C-475/13)

(2013/C 359/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti***Ricorrente:* Walter Jubin*Convenuta:* easyJet Airline Co. Ltd**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento <sup>(1)</sup>, allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.
- 2) Laddove la detrazione risulti possibile, se essa si applichi anche alle spese di trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo.
- 3) Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.
- 4) Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento sia

destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione o se essa compensi anche danni materiali.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 —  
Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd**

(Causa C-476/13)

(2013/C 359/04)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti nel procedimento principale***Attrice e ricorrente in cassazione:* Heidemarie Retzlaff*Convenuta e resistente in cassazione:* easyJet Airline Co. Ltd**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento <sup>(1)</sup>, allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.

- 2) Laddove la detrazione risulti possibile, se essa si applichi anche alle spese di trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo.
- 3) Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.
- 4) Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

### Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-507/13)

(2013/C 359/05)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agenti, e K. Beal, QC)

*Convenuti:* Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'articolo 94, paragrafi 1, lettera g), e 2, e/o l'articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva CRD IV (<sup>1</sup>);
- annullare l'articolo 450, paragrafo 1, lettere d) e i), e/o j) e/o l'articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR (<sup>2</sup>);
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese del presente procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Il Regno Unito («UK») chiede l'annullamento di un numero limitato di disposizioni di determinati provvedimenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Il ricorso di annullamento concerne il «Pacchetto CRD IV», che è entrato in vigore il 17 luglio 2013. Il pacchetto consiste in una nuova direttiva sui requisiti patrimoniali, la direttiva 2013/36/UE, e un nuovo regolamento sui requisiti patrimoniali. Il Regno Unito mira a rimettere in discussione solo determinate disposizioni in tali provvedimenti, segnatamente:

- i) gli articoli 94, paragrafi 1, lettera g), e 2, e 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE («la direttiva CRD IV»), che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013. Ai sensi dell'articolo 164, la direttiva è entrata in vigore il 17 luglio 2013.
- ii) gli articoli 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), e 521, paragrafo 2, del regolamento sui requisiti patrimoniali, regolamento (UE) n. 575/2013 («il regolamento CR»). Il regolamento CR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013, ma è entrato in vigore il 28 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 521, paragrafo 1. Esso dev'essere applicato dal 1° gennaio 2014 in virtù dell'articolo 521, paragrafo 2.

Con i provvedimenti controversi, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una serie di provvedimenti relativi alla retribuzione variabile che può essere pagata a determinati dipendenti di istituzioni (vale a dire enti creditizi e imprese di investimento come definiti nell'articolo 4 del regolamento CR). In particolare l'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV ha stabilito un limite alla retribuzione variabile che può essere pagata a determinati «soggetti che assumono il rischio sostanziale». Ciò è stato definito, nel linguaggio corrente, un «tetto ai bonus dei banchieri». Inoltre, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, la normativa dell'Unione europea ha attribuito all'Autorità Bancaria Europea («l'ABE»), un'agenzia istituita ai sensi dell'articolo 114 TFUE, il compito di determinare i criteri per individuare i «soggetti che assumono il rischio sostanziale» in ogni specifica istituzione e per sviluppare linee guida relative al tasso di sconto che può essere applicato alla remunerazione variabile di lungo periodo. Ai sensi dell'articolo 450 del regolamento CR, le istituzioni sono tenute a rendere pubbliche, una volta individuate, determinate informazioni riguardanti gli stipendi di tali soggetti ai fini di metterle a disposizione del pubblico.

Il Regno Unito sostiene che le disposizioni controverse dovrebbero essere annullate per i seguenti motivi:

- i) le disposizioni controverse hanno una base giuridica inadeguata nel Trattato;
- ii) le disposizioni controverse sono sproporzionate e/o non rispettano il principio di sussidiarietà;